



**Spett.le**  
**Ministero dell'Ambiente e della**  
**Tutela del Territorio e del Mare**  
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni  
ambientali  
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma

PEC [DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

Roma 16.01.2020

**Oggetto: [ID\_VIP:4906] Procedura di VIA ai sensi del l'art. 23 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa alla realizzazione di un impianto eolico denominato "Caraffa di Catanzaro", della potenza complessiva di 33,6 MW comprensivo delle relative opere elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili e localizzato nei Comuni di Caraffa di Catanzaro (CZ) (l'impianto eolico) e Maida (CZ) (la SET e parte delle opere di rete). Controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti (art. 24 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).**

RWE Renewables Italia S.r.l.  
[www.rwe.com](http://www.rwe.com)  
[rwerenewablesitaliasri@legalmail.it](mailto:rwerenewablesitaliasri@legalmail.it)

T +39 0695056362  
F +39 0695056108

La scrivente Società RWE Renewables Italia S.r.l., con sede legale in via Andrea Doria 41/G – 00192 Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con la presente comunica quanto segue.

Premesso che:

- in data 04/10/2019 la società E.On Climate & Renewables Italia S.r.l., ha presentato, presso codesto Spettabile Ministero, Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico, della potenza complessiva di 33,6 MW, delle relative opere elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili localizzato nei Comuni di Caraffa di Catanzaro (CZ) (l'impianto eolico) e Maida (CZ) (la SET e parte delle opere di rete), denominato "Caraffa di Catanzaro";
- in data 10/10/2019, la Società E.On Climate & Renewables Italia S.r.l., ha inoltre presentato presso la Regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico – Attività Produttive, Settore – Infrastrutture energetiche, Attività estrattive, Sistema termale calabrese, Fonti Rinnovabili, Produzione, Consumi, Rete, Istanza di Autorizzazione

Sede legale  
Via Andrea Doria 41/G  
00192 Roma  
  
Capitale Sociale  
€ 20.000.000,00 i.v.  
P.IVA / C.F. 06400370968  
R.E.A. RM 1284519  
Soggetta a direzione e  
coordinamento del socio unico  
RWE RENEWABLES  
INTERNATIONAL  
PARTICIPATIONS B.V.

unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003, del D.M. 10.09.2010 e della D.G.R. n. 871 del 29.12.2010 per l'impianto di cui all'oggetto;

- con atto del 11/10/2019, iscritto presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma in data 28 ottobre 2019, la società E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l., codice fiscale e P.IVA 06400370968, ha recentemente variato la propria denominazione sociale in: **RWE Renewables Italia S.r.l.**;
- in data 21/10/2019, codesto Spett.le Ministero ha dato avvio alla consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, pubblicando sul proprio sito internet la documentazione necessaria;
- in data 20/12/2019 terminava il periodo di 60 giorni per la presentazione delle Osservazioni da parte del pubblico.

Considerato che, ad oggi risultano alla Scrivente pervenute e pubblicate sul sito internet di codesto Ministero le seguenti osservazioni:

1. Osservazioni del Comune di Caraffa di Catanzaro (CZ) del 16/10/2019 (DVA.REGISTRO UFFICIALE.I. 2019-0027087) pubblicate sul sito il 23/10/2019.


Nello spirito della più ampia collaborazione e trasparenza, al solo fine di fornire quanti più disponibili elementi di valutazione e riscontro circa il complesso delle osservazioni promosse, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la scrivente con la presente trasmette le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla data odierna da parte del Comune di Caraffa di Catanzaro (Allegato 1).

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento si porgono cordiali saluti.

**Allegati:**

1. Controdeduzioni alle Osservazioni da parte del pubblico pervenute alla data 16/01/2020;

**RWE Renewables Italia S.r.l.**



Alessandra Costantini



IPZS. SPA - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome **COSTANTINI**  
Nome **ALESSANDRA**  
nato il **23/04/1975**  
(atto **00256** PI SA )  
**FERMO AP**  
Cittadinanza **ITALIANA**  
Residenza **DUESSELDORF DD**  
**PARKSTR. 35**  
Stato civile **CGTA. SCARLATO**  
Professione **AVVOCATO**  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura **1,74**  
Capelli **Biondi**  
Occhi **Azzurri**  
Segni particolari **====**



Firma del titolare *Alessandra Costantini*  
**ROMA** il **07 LUG 2011**  
IL SINDACO  
Impronta del dito indice sinistro  
*Rossana Campisi*  
COMUNE DI ROMA  
MUNICIPALITÀ DI S. PIETRO A M. SESACRO



Committente:



**RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.**  
via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma P.IVA/C.F. 06400370968  
pec: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Titolo del Progetto:

**PROGETTO IMPIANTO EOLICO DA 33,6 MW "CARAFFA DI CATANZARO"  
E RELATIVE OPERE ELETTRICHE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE  
INDISPENSABILI  
COMUNI DI CARAFFA DI CATANZARO E MAIDA (CZ)**

Data: 16/01/2019

Contenuto:

**VALUTAZIONE DI  
IMPATTO AMBIENTALE  
Art. 23 D.Lg.s. 152/2006 e  
ss.mm.ii.**

**Allegato 1. Controdeduzioni alle Osservazioni da parte  
del pubblico pervenute alla data del 16.01.2020**

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00		PRIMA EMISSIONE	RWE	RWE	RWE

**INDICE**

1.	Introduzione.....	2
2.	Controdeduzioni alle Osservazioni del Comune di Caraffa del 16.10.2019 ( DVA-2019-0027087).....	2
2.1	Inapplicabilità delle misure di salvaguardia PSA.....	4
2.2	Piani di Settore Regione Calabria.....	5
3.	Conclusioni.....	6

## **1. Introduzione**

La società RWE Renewables Italia s.r.l. (già "E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l.", di seguito anche la "Società") in data 04/10/2019 ha avviato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativo al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Caraffa di Catanzaro" costituito da 7 aerogeneratori da 4,8 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 33,6 MW, ricadente nel comune di Caraffa di Catanzaro (CZ) e con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Maida (CZ).

RWE Renewables Italia S.r.l. nasce da una vasta operazione di scambio di asset societari tra i due gruppi tedeschi E.ON e RWE. In estrema sintesi, da questo accordo è scaturito il trasferimento di tutte le attività di energie rinnovabili di E.ON a RWE ed il consolidamento di un nuovo importante operatore energetico anche in Italia.

La Società qui di seguito espone le proprie controdeduzioni alle Osservazioni pervenute alla data del 16/10/2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Tali controdeduzioni sono state rese nello spirito della più ampia collaborazione e trasparenza, al fine di fornire quanti più disponibili elementi di valutazione e riscontro circa il complesso delle osservazioni promosse.

## **2. Controdeduzioni alle Osservazioni del Comune di Caraffa di Catanzaro del 16.10.2019 ( DVA-2019-0027087)**

In data 16/10/2019, il Comune di Caraffa di Catanzaro, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento avente ad oggetto la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Caraffa di Catanzaro", presentava le sue Osservazioni (di seguito e precedentemente anche le "Osservazioni");

In particolare, il Comune:

- rilevava l'inconsistenza del progetto con il PSA, ritenendo applicabili le misure di salvaguardia che imporrebbero al dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico di sospendere ogni determinazione sulle domande di permesso a costruire in caso di contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal Comune e/o con le misure di salvaguardia del QTR, del PTCP e del PTCM;
- invocava l'applicabilità dell'art. 15 lettera A) punto 4), lettera b), n. 24, del QTRP il quale, tra le aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti eolici, individuerebbe quelle comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e dai confini comunali;
- riteneva incompatibile il posizionamento di eventuali pali eoliche sulle particelle singolarmente elencate con le previsioni della nuova strumentazione urbanistica adottata dal Comune;
- concludeva, quindi, dichiarando il contrasto dell'intervento progettuale con le previsioni urbanistiche e di sviluppo futuro del Comune, con grave danno per la collettività.

Tanto premesso, prima di affrontare punto per punto i rilievi mossi dal Comune di Caraffa di Catanzaro, occorre preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 e delle Linee Guida ministeriali di cui al D.M. 10 settembre 2010, la **competenza ad individuare le aree non idonee all'installazione di impianti eolici**, oltre che a fissare i criteri di corretto inserimento nel paesaggio dei medesimi, **spetta unicamente allo Stato ed alle Regioni** (e non ai Comuni e/o alle Provincie) secondo un criterio di sussidiarietà verticale (in tal senso, cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 06/09/2013, n. 4192).

Inoltre, si rileva il **difetto di motivazione** delle Osservazioni avanzate dal Comune, il quale, nel rilevare il contrasto tra il progetto denominato "Caraffa di Catanzaro" e le norme sulla pianificazione urbanistica, si limita ad un generico riferimento alle fonti normative, non facendo menzione alcuna delle specifiche disposizioni normative, né fornendo alcuna interpretazione di tali norme in relazione al caso di specie.

Infine, si rende noto che, **contrariamente a quanto asserito dal Comune di Caraffa di Catanzaro nelle Osservazioni, la scrivente Società ha depositato presso il Comune**, oltre alla richiesta di rilascio di certificazione urbanistica di n. 192 particelle di cui il Comune dà atto nelle Osservazioni, **la seguente documentazione**: copia completa cartacea e su CD del progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale e della sintesi non tecnica dell'intera opera (parco eolico ed opere di rete relative al progetto denominato "Caraffa di Catanzaro"). La documentazione è stata acquisita con protocollo del Comune di Caraffa di Catanzaro N. 3582 del 10.10.2019.

## **2.1 Inapplicabilità delle misure di salvaguardia del PSA**

Con riferimento all'invocata applicazione delle misure di salvaguardia, relative al PSA adottato dal Comune di Caraffa di Catanzaro **non ancora approvato e dal quale, comunque, il Comune di Caraffa di Catanzaro è "fuoriuscito" (cit. Osservazioni)**, si rileva che tali misure non sono applicabili al caso in esame per diversi ordini di motivi.

Innanzitutto, le misure di salvaguardia, ovvero le limitazioni incidenti sui tempi dell'attività edificatoria a tutela dello strumento di pianificazione, non ancora efficace e definito nei contenuti, **non possono che avere natura eccezionale e temporanea e, comunque, non superare i termini previsti dalla legge.**

Tale termine è stato fissato dal Legislatore in 3 anni dalla data della delibera di adozione (o, se lo strumento urbanistico adottato per l'approvazione è tempestivamente inviato entro l'anno, cinque anni) ed ha carattere perentorio (cfr Corte Costituzionale con la decisione n. 102/2013 che, nel dichiarare l'incostituzionalità della legislazione regionale della Lombardia, laddove aveva previsto una durata temporale delle misure di salvaguardia eccedente rispetto a quella fissata dalla norma statale, ha ribadito la natura temporanea e cautelativa di detto istituto; cfr anche Adunanza plenaria, CDS, n. 2 del 2008, che ritiene che la disposizione che fissa un termine per le misure di salvaguardia sia annoverabile fra le norme di principio).



Relativamente a Caraffa di Catanzaro, il PSA (Piano Strutturale Associato), come riportato dal Comune nelle sue osservazioni, è stato adottato con delibera del 5/2/2013 e, pertanto, i termini di durata delle misure di salvaguardia sono ormai abbondantemente decorsi.

Inoltre, le misure di salvaguardia, in una prospettiva esclusivamente cautelare, hanno lo scopo di evitare che, nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva di un piano urbanistico, il rilascio di provvedimenti che consentono attività edificatorie (o comunque trasformative) del territorio, alla stregua di norme più permissive, possa compromettere l'assetto urbanistico previsto dagli strumenti adottati, ma non ancora approvati.

L'esigenza sottesa alle misure di salvaguardia è di carattere conservativo e deve essere individuata nella necessità di temperare gli interessi dei privati con l'interesse pubblico.

In tal senso è importante evidenziare che il Legislatore all'art. 12 co. 1 del D.Lgs. 387/2003 definisce **di pubblico interesse ed indifferibili ed urgenti, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.** , anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge 120/2002).

## 2.2 Piani di Settore Regione Calabria

Il richiamo del Comune all'art. 15 del QTRP circa l'individuazione delle aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte anche eolica, resta privo di effetti nella fattispecie, posto che lo stesso QTRP stabilisce che le suddette aree **saranno individuate a cura dei Piani di Settore che, attualmente, non sono stati approvati dalla Regione Calabria.**

A tal proposito si è pronunciata la giurisprudenza amministrativa (**Tar Calabria – sez. 1 – sent. N.º 863/2017**), la quale, proprio con riferimento al punto n° 24 della norma in esame, rileva come il QTRP **“non individui direttamente le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di**

energia elettrica da fonte eolica, demandando tale specificazione ai **Piani di Settore**”, che ben potrebbero non proibire la realizzazione degli impianti eolici nel raggio di 500 metri dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate o dai confini comunali, oppure potrebbero individuare come inidonea l’area compresa in un raggio di minore estensione (sottolineatura aggiunta N.d.R.).

In particolare, si evidenzia che **nessun aerogeneratore in progetto è posto ad una distanza di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o dai confini comunali.**

Nello specifico, pur volendo considerare le previsioni della nuova strumentazione urbanistica ormai decadute per quanto illustrato nel paragrafo 2.1, si evidenzia che:

- tre aerogeneratori distano oltre 500 metri dalle aree con unità abitative esistenti e con presenza umana costante e dalle aree urbanizzate.

### **3. Conclusioni**

In conclusione, nel caso che ci occupa, a riscontro delle Osservazioni presentate dal Comune di Caraffa di Catanzaro, non risulta che i vincoli siano tali da precludere l’installazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in oggetto.